***DELIBERA 153/23 DEL 18 MARZO 2023***

**PUNTO 7 all’ OD.G. ) nuovi iscritti**

In data **diciotto aprile duemilaventitre** alle ore 20.30, presso la sede dell’Ordine, si riunisce il Consiglio dell’Ordine.

Sono presenti i Consiglieri:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CONSIGLIERI** | **Presente** | **Assente** |
| BARATTA  | BEATRICE | X |  |
| BATTAGLIA | ALESSIA | X |  |
| BRAMERI | ALESSANDRA | X |  |
| CALLERO | GIULIANA | X |  |
| CAVALLINI | BIANCAMARIA | X |  |
| DE DONNO | ARMANDO |  | X |
| DURAND | FRANCESCO | X |  |
| FEMIA | CLARETTA | X |  |
| FIASCHI | MARA DONATELLA | X |  |
| NOTA | FRANCESCA | X |  |
| PITTALUGA | MARINA | X |  |
| ROMEO | GIUSEPPINA | X |  |
| VERDE | ALFREDO | X |  |
| VITA | LORENZO | X |  |
| ZUNINO | ANNA | X |  |

**Esito della votazione:**

Favorevoli: n. 14

Contrari: 0

Astenuti: 0

\*\*\*\*\*

Il Consiglio dell’Ordine degli Psicologi della Liguria,

vista la domanda di iscrizione all'albo degli Psicologi della Regione Liguria presentata in data 13/3/2023 dal dott. Guido Bassi, nato a Genova il 12/9/1968 ha ritenuto che non possa darvi seguito per i seguenti motivi.

L'art. 7 della Legge 18 febbraio 1989, n. 56, recante "*Ordinamento della professione di Psicologo*" prevede che per ottenere l'iscrizione all'albo è necessario “*non aver riportato condanne penali passate in giudicato per delitti che comportano l’interdizione dalla professione*” e dal casellario giudiziale risulta che il dottore ha riportato una condanna per il reato di Detenzione di materiale pedo-pornografico ai sensi dell’art. 600 quater C.P..

In primo luogo,si precisa che non ha alcuna rilevanza ai fini dell’integrazione del delitto il fatto che sia stata applicata la pena ai sensi dell’art. 444 Cod. proc. pen., in quanto secondo la giurisprudenza “*la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti …è decisione equiparata ad una sentenza di condanna*” (Cass. Pen., SS.UU. 27 ottobre 1999, n. 20, nello stesso senso: Sez. II, 28 giugno 2000, n. 3731;

Sez. IV, 7 gennaio 1998; Corte dei Conti, Sez. Giurisd. per il Lazio, 26 febbraio 2001, n. 981; Cons. St., Sez. V, 6 giugno 2002, n. 3183; Cons. St., Sez. V, 20 giugno 2001, n. 3260; T.A.R. Lombardia, Sez. I, Milano, 13 novembre 2001, n. 7217; T.A.R. Liguria, 15 novembre 2000, n. 1228).

Né rileva il fatto che con ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Genova il reato sia stato dichiarato estinto ai sensi dell’art. 445, comma 2° Cod. proc. pen., in quanto l’estinzione del reato incide soltanto sulle misure di sicurezza, impedendone l’applicazione e facendone cessare l’esecuzione ai sensi dell’art. 210 Cod. pen..

Per ciò che concerne il reato commesso, si chiarisce fin d’ora che il fattore impeditivo non è aver riportato la condanna alla pena accessoria (di interdizione all’esercizio delle professione) quanto, più semplicemente, aver commesso un delitto che in astratto la prevede quale possibile conseguenza.

Tali considerazioni sono decisive ed assorbenti.

Tuttavia, il Consiglio ritiene che la domanda di iscrizione all’Albo del dottor Bassi debba essere respinta perché- sebbene nell’ordinamento della professione di psicologo non esista una norma espressa che richieda a chiunque intenda esercitare la professione l’aver tenuto una condotta irreprensibile - è, comunque, evidente che, specie in considerazione della natura della professione di psicologo, per la quale assume massima importanza il rapporto che deve instaurarsi tra lo stesso e il paziente e della delicatezza dei profili personali che vengono coinvolti, deve ritenersi che in virtù di un principio non espresso, ma immanente all’ordinamento professionale, non possa essere iscritto all’albo e, quindi, esercitare la professione chi  possa far dubitare della tenuta di una condotta ineccepibile.

Al riguardo, la Cassazione civile, sez. III, con sentenza in data 30.12.2011 n. 30790, in una fattispecie simile a quella in esame, ha chiarito che “*il requisito della buona condotta per l'iscrizione a qualsiasi albo professionale, ivi compreso ovviamente l'albo degli psicologi in questione, deve ritenersi, al di là di specifiche e dettagliate previsioni nei singoli albi, ineludibile principio di carattere generale: non solo rileva in proposito la previsione normativa di cui alla L. n. 897 del 1938, art. 2 (secondo cui "coloro che non siano di specchiata condotta morale e politica non possono essere iscritti negli albi professionali, e, se iscritti debbono esserne cancellati, osservate per la cancellazione le norme stabilite per i procedimenti disciplinari"), di cui costituiscono esplicito "richiamo" la L. n. 56 del 1989, art. 7 e art. 26, comma 3, (riguardanti l'albo degli psicologi), ma detta previsione è ulteriormente rafforzata dalla clausola generale di correttezza, rinvenibile nel nostro ordinamento, da un punto di vista civilistico, nell'art. 1175 c.c. e da un punto di vista ordinamentale ancor più ampio nella portata " sociale" della nostra Carta costituente, fondata, tra l'altro, sul principio di solidarietà ex art. 2 Cost.*”. Inoltre, - prosegue la sentenza - "*ciò che rileva agli effetti della valutazione dei requisiti per l'iscrizione all'albo sono i fatti per cui è intervenuta la condanna in sede penale, considerati agli effetti dell'esercizio della professione, ed al fine di* *escuterne la rilevanza a tali fini non è di per sè dirimente il requisito, pur, richiesto dalla legge professionale, dell'intervenuta riabilitazione* ..." che, peraltro, nella fattispecie è insussistente.

Alla luce di tutte le precedenti considerazioni, pertanto, il Consiglio dell’Ordine ritiene non sussistente la buona condotta del dottor Bassi in questione sulla base di comportamenti penalmente rilevanti che l’hanno indotto a patteggiare la pena, prescindendo dal requisito formale di una sentenza definitiva e per questi motivi ha concluso per il rifiuto dell’iscrizione all’Albo degli psicologi. **Delibera n. 153**

Il Consigliere segretario La Presidente

Dott.ssa Biancamaria Cavallini Dott.ssa Mara Fiaschi

 